

TRIBUNALE DI LODI
DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA

IL 19 MAR 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Vitalluca

**TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE FALLIMENTARE**

Fallimento Genia Spa in liquidazione n. 22/2015

Giudice Delegato Dr. Flaviana Boniolo

Curatore Dr. Italo Bruno Vergallo

*** **

**Atto di modifica ed integrazione
della proposta di concordato fallimentare ex-art. 124 L.F.
depositata in data 26 febbraio 2018**

*** **

Nell'interesse di:

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE, p.iva 00798940151, in persona del Sindaco Dr. Marco Segala, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Filippo Carimati (filippo.carimati@monza.pecavvocati.it) (C.F. CRM FPP 61L12 F704Q) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Beccaria 5, come da procura in calce al presente atto ed in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 19 febbraio 2018,

Premesso che

I) Con sentenza n. 22 del 21 aprile 2015 il Tribunale di Lodi ha dichiarato il fallimento della società Genia S.p.a. in liquidazione.

II) In relazione alla predetta procedura fallimentare il Comune di San Giuliano Milanese, in data 26 febbraio 2018, ha depositato presso il Tribunale di Lodi una proposta di concordato fallimentare ex art. 124 del regio decreto n.267/1942.

III) All'articolo 19 della citata proposta il Comune di San Giuliano Milanese dichiarava la propria disponibilità, fermo il rispetto di quanto previsto nelle linee guida approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 19 febbraio 2018, a valutare la

E
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Protocollo N. 0011995/2019 del 22/03/2019
20122 Milano - Via Beccaria, 5
(ang. Corso Vittorio Emanuele)
20900 Monza - Via Italia, 50
Tel. 039 321836-360836-2301998
Telefax 039 329996



possibilità di apportare alla proposta medesima le modifiche eventualmente richieste dalla Procedura.

IV) Successivamente al deposito della proposta di concordato il Curatore del Fallimento Genia S.p.a. in liquidazione ha evidenziato l'opportunità di apportare alla stessa alcune modifiche.

IV) Il Comune di San Giuliano Milanese ha ritenuto di poter accogliere, nei termini che verranno nel prosieguo illustrati, le predette richieste.

V) Si ritiene opportuno evidenziare come la proposta di concordato fallimentare così come modificata dalla presente integrazione preveda degli accantonamenti per far fronte a sopravvenienze passive il cui verificarsi non è però certo.

Ove tale sopravvenienze passive non dovessero verificarsi, ovvero si verificassero in una misura inferiore a quella preventivata, la somma pari all'accantonamento che risulterà liberato a seguito del mancato verificarsi, totale e/o parziale, della corrispondente passività verrà distribuita fra tutti i creditori in ragione di quanto previsto nella proposta, così migliorando le condizioni della medesima.

*** **

Tanto ritenuto e premesso, il Comune di San Giuliano Milanese dichiara che la proposta concordataria depositata in data 26 febbraio 2018, ferme tutte le Premesse delle medesima, deve ritenersi modificata nel paragrafo denominato "*La proposta concordataria*" (pagina 15 e seguenti) così come di seguito esposto

La proposta concordataria

La suddivisione dei creditori in tre classi, di cui alla proposta concordataria depositata in data 26 febbraio 2018, deve ritenersi definitivamente superata.

Per effetto di quanto sopra, la proposta concordataria

deve ritenersi emendata nel senso di non prevedere più alcuna suddivisione.

Le condizioni della proposta sono le seguenti:

1) Le somme che il Comune di San Giuliano Milanese mette a disposizione, secondo i termini e le modalità di seguito indicate, per l'esecuzione della proposta concordataria sono complessivamente pari ad **Euro 5.700.000,00**.

2) Alle somme di cui al precedente articolo dovranno aggiungersi, secondo i termini e le modalità di seguito indicate, i seguenti importi:

a) le disponibilità finanziarie detenute dalla Procedura e pari, per quanto noto al Comune di San Giuliano Milanese, a **Euro 2.881.165,84**, (come da relazione semestrale del Curatore al 30/08/2018),

b) ogni eventuale attivo che dovesse derivare in ragione dell'esito positivo dei giudizi in cui è parte la Procedura Fallimentare, al netto di tutte le spese sostenute e sostenende per la gestione del contenzioso e salvo quanto di seguito esposto.

3) Pagamento integrale delle spese di procedura, delle spese prededucibili e del compenso del Curatore nei termini che saranno indicati dal Giudice Delegato, prudenzialmente stimate in Euro 500.000,00.

4) Pagamento integrale dei creditori in prededuzione ammessi allo stato passivo reso esecutivo, di cui al punto e) delle premesse della proposta concordataria depositata in data 26 febbraio 2018, che non hanno beneficiato della ripartizione di cui al punto g) delle premesse medesime, limitatamente al valore nominale del rispettivo credito così come risultante dallo stato passivo medesimo, senza interessi e dunque complessivamente pari ad **Euro 24.784,35**.

5) Pagamento integrale dei creditori privilegiati ammessi allo stato passivo reso esecutivo, di cui al punto e) delle premesse della proposta concordataria depositata in data 26 febbraio 2018, che non hanno beneficiato della ripartizione di cui al punto g) delle premesse medesime, limitatamente al valore nominale del rispettivo credito così come risultante dal predetto stato passivo, senza interessi e dunque complessivamente pari ad **Euro 99.610,23**.

6) Pagamento del creditore ipotecario ammesso allo stato passivo reso esecutivo di cui al punto e) delle premesse della proposta concordataria depositata in data 26 febbraio 2018, limitatamente al valore nominale del credito così come risultante dallo stato passivo medesimo, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data del fallimento alla data di vendita del bene ipotecato, secondo le seguenti modalità:

a) alla soddisfazione del predetto credito verranno anzitutto destinate le somme che saranno ricavate dalla vendita dell'immobile gravato di ipoteca (sito in San Giuliano Milanese alla via Pace 41 ed identificato al Catasto fabbricati foglio 24, mappale 88, sub 702, graffato a mappale 302 / 303, cat. D/8 nonché mappale 88 sub. 701, graffato al 301, cat. D/8 e Terreni al Foglio 24 mappali 334 e 337) previa detrazione delle spese di vendita, pro quota del compenso del curatore, pro quota degli altri costi di procedura nessuno escluso e detratto ancora quanto ricevuto dal creditore ipotecario per effetto della ripartizione già eseguita dalla Procedura e di cui al punto g) delle premesse della proposta depositata in data 26 febbraio 2018;

b) nell'ipotesi in cui il ricavato d'asta, operate le detrazioni di cui alla precedente lettera a) sia superiore all'importo del credito come sopra specificato, la

differenza verrà utilizzata per far fronte alle spese ed agli oneri, nessuno escluso, necessari e conseguenti all'esecuzione della proposta;

c) nell'ipotesi in cui il ricavato d'asta operate le detrazioni di cui alla precedente lettera a) risulti essere inferiore all'importo del credito come sopra specificato, per la differenza verrà corrisposto al creditore ipotecario un importo percentuale pari al 14%, ossia un importo pari a quello che nella presente proposta viene riservato in via generale ai creditori chirografari.

Non essendo possibile determinare preventivamente se ed in che misura il credito vantato dal creditore ipotecario dovrà essere degradato al chirografo, prima di procedere alla ripartizione delle somme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e mediante l'utilizzo delle stesse si provvederà a costituire un accantonamento per una somma pari ad Euro 524.657,45.

Allorché l'immobile ipotecato venga venduto e sia dunque possibile determinare se e quanta parte del credito vantato dal creditore ipotecario debba considerarsi degradata al chirografo si provvederà al versamento della somma che risulterà dovuta in ragione di quanto previsto alla precedente lettera c) utilizzando l'accantonamento di cui al precedente paragrafo.

L'immobile gravato da ipoteca rimarrà in capo alla Società concordataria e sarà dalla stessa posto in vendita secondo le norme di legge e mediante procedure ad evidenza pubblica.

Oltre al voto favorevole alla presente proposta, il creditore ipotecario dovrà anche espressamente impegnarsi - impegno al quale la presente proposta deve ritenersi espressamente condizionata - a provvedere alla cancellazione dell'ipoteca iscritta a suo favore

sull'immobile ora in argomento, ove lo stesso venga venduto all'esito delle operazioni sopra descritte, impegnandosi altresì sin d'ora a formalizzare l'assenso nei tempi e nei modi necessari.

7) Pagamento dei creditori chirografari in una misura percentuale pari al **14%** del valore nominale del rispettivo credito così come risultante dallo stato passivo di cui al punto e) delle premesse della proposta concordataria depositata in data 26 febbraio 2018 e salvo quanto previsto al punto d) delle premesse medesime, senza interessi ed in ogni caso per una somma complessivamente non superiore ad Euro 6.034.888,00.

8) Con la differenza che andrà a residuare tra le somme messe a disposizione dal Comune di San Giuliano Milanese e di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e le somme già impegnate secondo quanto indicato ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 7, cui devono aggiungersi gli eventuali importi che dovessero derivare a seguito dell'esito positivo dei giudizi pendenti o comunque residuare nelle disponibilità della Procedura, sarà costituito un accantonamento destinato:

- a soddisfare eventuali differenze tra le somme prudenzialmente stimate al precedente articolo 3 e quanto effettivamente da corrispondere a norma del medesimo;

- a soddisfare i creditori di cui al punto d) delle premesse della proposta concordataria depositata in data 26 febbraio 2018, eventualmente ammessi al passivo del Fallimento Genia secondo i tempi ed i modi previsti per i creditori chirografari;

- a provvedere al saldo di quanto sarà dovuto a qualsiasi titolo a fronte dell'eventuale esito negativo dei seguenti pendenti:

Fall.to Genia S.p.a. vs Miogas S.r.l.

Fall.to Genia S.p.a. vs NPL Securitisation Italia srl

Fall.to Genia S.p.a. vs Signora Todisco

Fall.to Genia S.p.a. vs Signori Pollini, Signorini,
Sommariva

Fall.to Genia S.p.a. vs Dottor Palmieri.

Si precisa ancora che l'accantonamento di cui al presente articolo rimarrà in essere anche ove all'esito della presente proposta concordataria Genia S.p.a. in liquidazione ovvero il Comune di San Giuliano Milanese dovessero subentrare nei giudizi medesimi in luogo del Fallimento Genia S.p.a. in liquidazione.

9) In ogni caso l'esecuzione di quanto previsto nella presente proposta di concordato non potrà comportare per il Comune di San Giuliano Milanese un esborso superiore alla somma di Euro 5.700.000,00 sopra indicata, sicché nel caso in cui:

- le disponibilità finanziarie detenute dalla Procedura dovessero risultare inferiori a quelle sopra indicate all'articolo 2,

- la differenza residua di cui all'articolo 8 non dovesse risultare sufficiente a coprire le sopravvenienze passive di cui al medesimo articolo,

- si dovessero verificare sopravvenienze passive, di qualsiasi natura e specie, comunque non preventivate e non oggetto di accantonamento,

- l'importo complessivamente offerto ai creditori chirografari e compreso dunque l'ipotecario (nei limiti per i quali il suo credito sia stato degradato al chirografo) dovrà ritenersi ridotto in misura corrispondente al disavanzo; tale riduzione sarà ripartita tra creditori chirografari come appena specificati in proporzione all'ammontare dei loro crediti.

In particolare nel caso in cui dovessero in qualunque

momento emergere passività ulteriori a quelle già oggetto degli accantonamenti di cui ai precedenti articoli 6 e 8 ovvero previste dal presente articolo, tutte le somme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non ancora distribuite e non oggetto di accantonamento saranno preventivamente destinate a far fronte a tali passività sopravvenute.

Ove quanto sopra previsto non fosse sufficiente a far fronte alle passività sopravvenute, le somme accantonate a norma degli articoli 6 e 8 e non utilizzate per fini dagli stessi previsti, saranno destinate per soddisfare le predette sopravvenienze passive.

10) Il Comune di San Giuliano Milanese provvederà a versare sul conto corrente già intestato alla Procedura la somma di Euro 5.700.000,00 di cui al precedente articolo 1 secondo le seguenti modalità:

a) **Euro 4.700.000,00**, verranno versati nel momento in cui la proposta di concordato verrà approvata, omologata e l'omologazione non sarà più soggetta ad impugnazione alcuna;

b) **Euro 500.000,00 entro il 30.06.2019**, ovvero, se successivo a tale data, nel momento in cui la proposta di concordato verrà approvata, omologata e l'omologazione non sarà più soggetta ad impugnazione alcuna;

c) **Euro 500.000,00 entro il 31.01.2020**, ovvero, se successivo a tale data, nel momento in cui la proposta di concordato verrà approvata, omologata e l'omologazione non sarà più soggetta ad impugnazione alcuna.

11) Le somme di cui al precedente articolo andranno ad aggiungersi a quelle detenute dalla Procedura e - previo pagamento integrale delle spese di procedura, delle spese prededucibili, del compenso del Curatore, dei creditori di cui precedenti punti 2 (ammessi in prededuzione) e 3

(ammessi in via privilegiata) - saranno via via distribuite, ferma in ogni caso l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli 6, 8 e 9 e fermi in ogni caso gli accantonamenti previsti ai medesimi articoli, tra i creditori chirografari in modo tale che questi ultimi ad ogni ripartizione vengano a percepire la medesima percentuale delle somme loro spettanti per effetto della presente proposta.

Una volta nota la somma che dovrà essere eventualmente versata al creditore ipotecario in ragione di quanto previsto dalla lettera c) dell'articolo 6 e definitivamente escluso il verificarsi di una o più delle potenzialità passive di cui agli articoli 8 e 9, ovvero verificatesi le stesse in una misura inferiore a quella preventivata, la somma pari all'accantonamento che risulterà liberato a seguito del mancato verificarsi, totale e/o parziale, della corrispondente passività verrà distribuita, salvo quanto previsto al successivo articolo 9, fra tutti i creditori chirografari, ivi compreso il creditore ipotecario nei limiti per i quali il suo credito sia stato declassato al chirografo, in proporzione all'ammontare dei loro crediti.

12) Allorchè la presente proposta sarà approvata, omologata, efficace e l'omologazione non sarà più soggetta ad impugnazione alcuna, il Comune di San Giuliano Milanese il Fallimento Genia Energia S.r.l., il Fallimento G.P.L. s.r.l., il Fallimento Genia Ambiente s.r.l. il Fallimento Genia S.p.a. in liquidazione e comunque la società concordataria con dichiarazione espressa rinunceranno tra di loro al giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Milano RGA 3760/16, che verrà dunque tra le stesse abbandonato a spese compensate, e comunque rinunceranno a porre in esecuzione tra di loro la sentenza che nelle more dovesse essere eventualmente emessa.

13) Allorchè la presente proposta sarà approvata, omologata, efficace e l'omologazione non sarà più soggetta ad impugnazione alcuna, il Comune di San Giuliano Milanese procederà a rinunciare al giudizio di cui al punto m) delle premesse della proposta concordataria depositata in data 26 febbraio 2018, che verrà dunque abbandonato a spese compensate tra le parti.

14) Contestualmente alla rinuncia di cui ai precedenti punti 12 e 13, il Comune di San Giuliano Milanese rinuncerà ad ogni suo credito ammesso e/o che dovesse essere eventualmente ammesso al passivo del Fallimento Genia S.p.a..

15) In considerazione di quanto disposto al precedente articolo 10, il Comune di San Giuliano Milanese si dichiara disponibile a fornire idonea garanzia per l'esecuzione di quei versamenti per i quali, divenuto definitivo e non più impugnabile il provvedimento di omologazione della presente proposta, non sia ancora venuto a scadere il termine di versamento previsto al medesimo articolo.

16) Allorché la presente proposta di concordato sia stata approvata, omologata e l'omologazione non sia più soggetta ad impugnazione alcuna ed il Comune di San Giuliano Milanese abbia eseguito il versamento degli importi di cui al precedente articolo 10 ovvero abbia prestato la garanzia di cui al precedente articolo 15, tutti i beni immobili di cui alla lettera h) delle premesse della proposta concordataria depositata in data 26 febbraio 2018 e comunque di tutti i beni immobili e mobili dallo stesso trasferiti a Genia S.p.a. in bonis ed attualmente in proprietà / possesso / detenzione del Procedura Fallimentare, torneranno ad essere - liberi da iscrizioni ipotecarie, evizioni, vincoli, censi, oneri di qualsiasi

natura e specie anche fiscali e da trascrizioni pregiudizievoli, pignoramenti, ad eccezione di nulla - nella piena disponibilità della Società Genia S.p.a. in liquidazione che potrà liberamente disporre senza vincoli di qualsiasi natura e specie.

17) A seguito della sua completa esecuzione il concordato comporterà l'immediata liberazione di Genia S.p.a. in liquidazione.

La presente proposta è subordinata al fatto che tutti i creditori ammessi allo stato passivo del Fallimento Genia S.p.a. in liquidazione, - nessuno escluso ed ivi compresi il Fallimento Genia Energia S.r.l., il Fallimento G.P.L. s.r.l. ed il Fallimento Genia Ambiente s.r.l., nonché quelli, per il caso di loro ammissione, di cui al punto d) delle premesse della proposta concordataria depositata in data 26 febbraio 2018 - dichiarino per iscritto nello stesso termine che verrà assegnato dal Giudice Delegato a norma dell'articolo 125, comma 2, del R.D. 267/1942 che, eseguito da parte del Comune di San Giuliano Milanese quanto previsto nella proposta concordataria, essi non avranno null'altro a pretendere dal Comune medesimo ovvero da Genia S.p.a. in liquidazione, sia in fallimento che in bonis, per il credito da loro insinuato e comunque per qualsiasi ragione titolo e causa, anche di natura risarcitoria, relativa al ruolo ricoperto dal Comune medesimo di socio unico di Genia S.p.a. in liquidazione ovvero al ruolo da quest'ultima ricoperto nelle società ad essa collegate.

Ove i creditori non siano persone fisiche, le citate dichiarazioni dovranno essere rese da soggetti muniti dei

necessari poteri di rappresentanza di cui dovrà essere fornita prova documentale.

Laddove nel predetto termine non dovessero pervenire, anche solo in parte, al Comune di San Giuliano Milanese le citate dichiarazioni, ovvero quest'ultimo non sia posto in grado di verificare la corrispondenza tra le dichiarazioni ricevute ed i creditori insinuati nei predetti stati passivi, il Comune medesimo si riserva di revocare la presente proposta ovvero, ove questa sia già stata approvata, di non richiederne l'omologazione.

18) Il Comune di San Giuliano Milanese, fermo restando il rispetto di quanto previsto nelle linee guida approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 19 febbraio 2018, ribadisce la propria disponibilità a valutare la possibilità di apportare alla proposta concordataria quelle ulteriori modifiche cui il Curatore ovvero il Comitato dei creditori dovessero eventualmente subordinare il proprio parere favorevole.

Si produce:


1) Copia delibera Giunta del Comune di San Giuliano n. 59 del 12 marzo 2019.

San Giuliano Milanese, 14 marzo 2019.

Per il Comune di San Giuliano Milanese

Il Sindaco pro tempore

Dottor Marco Segala



Avv. Filippo Carimati



PROCURA

Io sottoscritto, Dottor Marco Segala in qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di San Giuliano Milanese, in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 59 del 12 marzo 2019,

DELEGO


a rappresentare e difendere il Comune di San Giuliano Milanese in ogni fase e grado del presente giudizio ed atti inerenti conseguenti e successivi, l' Avvocato Filippo Carimati (C.F. CRM FPP 61L12 F704Q) eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Milano, Via Cesare Beccaria n. 5, conferendogli tutte le facoltà del mandato alle liti, comprese quelle di farsi sostituire, nominare altri difensori o domiciliatari, di richiedere misure cautelari, di proporre domande riconvenzionali, di transigere senza bisogno di ulteriore ratifica, di quietanzare, di incassare, di rinunciare agli atti e chiamare terzi in causa.

Dichiara inoltre, ai sensi del D. Lgs 196/03, di essere stato edotto che i dati personali richiesti ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico con espresso consenso al loro trattamento.

Comune di San Giuliano Milanese

Il Sindaco

Dottor Marco Segala



Per autentica

Avv. Filippo Carimati

